

**Tar Lazio, Sez. II quater, Sent. n. 7160 del 20 luglio 2009, Pres. Tosti, Rel. Conti. N.R. – Ministero dell'interno, Questura di Roma.**

Sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2007, proposto da N. R., rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Fassari e Chiara Vadalà, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Crescenzo, 2;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; Questura di Roma, in persona del Questore in carica, non costituitasi in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno n. SRM698999 e contestuale invito ad abbandonare il territorio nazionale, emesso dalla Questura di Roma in data 27.2.2006 e notificato al ricorrente il 17.11.2006; nonché di ogni altro atto prodromico, contestuale, successivo e/o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la memoria difensiva del predetto Ministero;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2009 il dott. Renzo Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO**

Con il ricorso in trattazione, notificato il 17 gennaio 2007 con raccomandata spedita il 13 gennaio e depositato il successivo 12 febbraio, il ricorrente, nato a Damasco (Siria), espone che:

- in data 27.9.2003 otteneva il primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- il 27.9.2004 chiedeva il rinnovo del predetto permesso di soggiorno;
- il 17.11.2006 gli veniva notificato l'impugnato decreto di revoca del permesso di soggiorno.

Ritenendo tale provvedimento illegittimo, ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, deducendo al riguardo i seguenti motivi, così dal medesimo ricorrente paragrafati:

- 1)-illegittimità per violazione dell'art. 7 L. 241/1990;
- 2)-violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 7, della L. 189/2002; declaratoria di incostituzionalità del comma applicato nella specie; illegittimità della revoca del permesso di soggiorno alla luce di quest'ultima disciplina;
- 3)-violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/1998; illegittimità dell'interpretazione restrittiva, che non considera l'espressione "sempre che non siano sopraggiunti elementi che consentano il rilascio"; necessità di valutare la pericolosità sociale; inesistenza della stessa;
- 4)-eccesso di potere per carenza di motivazione in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente; illegittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno in assenza di motivazione sul punto;
- 5)-possibilità astratta di accedere alla riabilitazione; eccesso di potere per insufficiente accertamento dei fatti e per disparità di trattamento.

Si è costituito per resistere il Ministero dell'interno, il quale, con successiva articolata memoria del 20.6.2006, ha opposto l'infondatezza del ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 939/2007 l'istanza cautelare è stata respinta.

Con atto depositato il 21.5.2009, i difensori del ricorrente hanno chiesto il rinvio della trattazione della causa fissata per l'udienza pubblica del 1° luglio 2009,

motivata con i loro impegni per la medesima mattinata in altri due procedimenti presso il Tribunale Penale ed il Tribunale Civile di Roma.

La causa, tuttavia, è stata chiamata e posta in decisione alla predetta udienza pubblica del 1° luglio 2009, nel corso della quale il Presidente, dopo essersi consultato con i componenti del Collegio, ha respinto l'istanza di rinvio di cui sopra in quanto la causa, risalente nel tempo, era stata fissata su espressa richiesta di prelievo dei medesimi difensori.

#### DIRITTO

Il ricorso è volto ad ottenere l'annullamento del decreto del Questore di Roma del 27.2.2006, con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dal ricorrente il 27.9.2004.

Il provvedimento è stato adottato sul presupposto che il predetto ricorrente, risulta condannato con sentenza del Tribunale di Roma del 21.3.2003, irrevocabile il 12.4.2003, per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 62 bis, 69 co. 3 c.p.

Su tale presupposto l'amministrazione ha negato il richiesto rinnovo in applicazione dell'art. 33, comma 7, lett. c) della legge n. 189/2002 e del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998.

Va preliminarmente trattato il secondo motivo, stante la sua natura sostanziale rispetto al primo di natura formale.

Con tale secondo motivo, il ricorrente deduce la illegittima applicazione dell'art. 33, comma 7, lett. c) della legge n. 189/2002, sull'assunto che tale disposizione non sarebbe applicabile in quanto espunta dalla sentenza della [Corte Costituzionale n. 78/2005](#).

Tale doglianza non ha pregio, atteso che la richiamata disposizione (unitamente all'art. 1, comma 8, lettera c), del D.L. n. 195/2002) è stata ritenuta illegittima unicamente "nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza", mentre nella specie il presupposto del diniego non è una mera denuncia, ma una sentenza divenuta irrevocabile.

Peraltro, pur volendo aderire alla tesi del ricorrente, il provvedimento risulta comunque autonomamente sorretto dal combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, secondo i quali non è consentito l'ingresso nel territorio nazionale ed il permesso di soggiorno o il rinnovo, sono rifiutati al cittadino extracomunitario, per quanto qui interessa, "che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale".

Come si è espressa la giurisprudenza (cfr. C.d.S., V, 29.8.1994 n. 926; Tar Campania -Sa- 10.7.1995 n. 383), anche di questa sezione (cfr., ex multis, sentenze 29.2.2008, n. 1921, 28.11.2006 n. 13356 e 23.5.2006 n. 3782), condivisa dal Collegio, infatti, ai fini della legittimità di un atto amministrativo, nel caso di pluralità di motivi autonomi posti a base dell'atto stesso, è sufficiente che uno solo di essi sia riconosciuto idoneo a sorreggere l'atto stesso. Nella specie tale motivo va individuato nel richiamato disposto normativo.

E' ben vero che l'applicazione delle richiamate disposizioni è contestata dal ricorrente nel terzo e quarto motivo, ma è anche vero che le doglianze dedotte sono infondate.

Sostiene al riguardo il ricorrente che la sentenza penale sopra richiamata non potrebbe costituire automatica preclusione al richiesto rinnovo, occorrendo comunque una valutazione sulla pericolosità sociale del destinatario che, nella specie, non è stata effettuata.

Al riguardo il collegio osserva che, come ribadito da ultimo dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St., VI, 24.4.2009, n. 2544), e dalla stessa Corte Costituzionale (cfr.

[sentenza 16.5.2008, n. 148](#)), pienamente condivisa, la sentenza per uno dei reati di cui agli artt. 380, commi 1 e 2, c.p.p., è espressamente considerata dal legislatore, all'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286 del 1998, quale modificato dalla legge n. 189 del 2002, automaticamente e vincolativamente ostativa all'ingresso nel territorio nazionale e, quindi, in forza del rinvio operato dall'art. 5, comma 5, dello stesso D.lgs., anche al rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero alla sua revoca, “senza che occorra una specifica valutazione di pericolosità sociale del condannato (anche a seguito di "patteggiamento"), essendo tale valutazione legittimamente operata in via diretta dal Legislatore”.

Né a conclusioni diverse induce il riferimento del ricorrente all'art. 13, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 286/1998, sull'assunto che l'eventuale automatismo di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 380 c.p.p., comportando questa ex art. 13, comma 2, del D.lgs. n. 286/1998 l'espulsione, sostanzialmente introdurrebbe un automatismo espulsivo per effetto della predetta sentenza che non risponderebbe ai principi affermati nella decisione della [Corte Costituzionale n. 58/1995](#), recepiti dallo stesso D.Lgs. n. 286/1998 all'art. 15, laddove si dispone che “Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso”.

Il riferimento operato dal ricorrente, infatti, non appare conferente, atteso che, come si è espressa la stessa Corte Costituzionale con la sentenza 16.5.2008, n. 148 in precedenza già richiamata, “il rifiuto del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, previsto dalle disposizioni in oggetto, non costituisce sanzione penale, sicché il legislatore ben può stabilirlo per fatti che, sotto il profilo penale, hanno una diversa gravità”. In altri termini la diversa natura dell'espulsione (sanzionatoria ovvero amministrativa) giustifica il diverso trattamento.

Ed è proprio su tale presupposto che con la citata sentenza è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede l'automatismo del diniego di permesso di soggiorno per effetto di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 380 c.p.p.

È stato al riguardo precisato, infatti, che tale automatismo espulsivo «altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell'autorità amministrativa» (ordinanza n. 146 del 2002)”.

Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, sull'assunto che l'amministrazione non avrebbe valutato i “nuovi elementi” che consentirebbero il rilascio del titolo richiesto, costituiti nella specie dalla circostanza che alla data del 23.3.2006 e, quindi, ben otto mesi prima della notificazione dell'impugnato decreto, aveva maturato le condizioni per ottenere la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p.e, quindi, l'estinzione degli effetti penali della condanna.

La censura è destituita di fondamento.

Come precisato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. pen., I, 7.7.2005, n. 32801), anche di questa sezione (cfr. sentenza n. 11554 del 21.11.2007), dalla quale non sussistono ragioni per discostarsi, l'estinzione del reato per decorso del termine, pur operando ope legis, richiede comunque una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione che verifichi la sussistenza dei presupposti voluti dal Legislatore che, nella specie, non è intervenuta.

Può infine trattarsi il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sul presupposto che l'impugnato provvedimento costituisca un atto di revoca.

La censura è infondata, atteso che, come anticipato all'inizio, oggetto del provvedimento è il "rifiuto" dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, rispetto al quale non sono applicabili le garanzie partecipative dettate dal citato art. 7 per i provvedimenti attivati d'ufficio.

Peraltro, la censura dedotta non sarebbe comunque idonea a determinare il richiesto annullamento, nemmeno se interpretata come violazione dell'art. 10 bis della stessa legge n. 241/1990.

Va infatti condivisa la giurisprudenza (cfr. Cons. St., VI, 22.4.2008, n. 1844; id., IV, 11.4.2007), già ribadita da questa stessa sezione (sentenza n. 6318 del 27.6.2008), secondo la quale l'obbligo di dare comunicazione dell'avvio del procedimento (d'ufficio) di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, ovvero del preavviso di un provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della stessa legge (nell'ipotesi di procedimenti ad iniziativa di parte, quale quello di specie) non rileva ex se, in quanto non può essere applicato meccanicamente o formalisticamente, nel senso, cioè, che l'omissione delle menzionate attività partecipative costituisca sempre e comunque un vizio di illegittimità del provvedimento conclusivo.

Ciò, come ulteriormente precisato dalla recente giurisprudenza (cfr. Cons. St., VI, 17.1.2008, n. 94), condivisa dal Collegio, in applicazione del principio di dequotazione dei vizi formali del procedimento amministrativo non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento, recepito dall'art. 21-octies della legge n. 241/1990 (introdotto dall'art. 14 della legge n. 15/2005), secondo il quale "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato".

Nella specie, l'infondatezza delle ulteriori censure, relega su un piano esclusivamente formale quella in esame, atteso che, come in precedenza precisato, la richiamata sentenza di condanna precludeva in assoluto all'Amministrazione l'accoglimento dell'istanza di rinnovo, come peraltro correttamente eccepito dalla difesa erariale.

In conclusione e per quanto sopra argomentato il ricorso risulta infondato in ordine a tutte le censure dedotte e va conseguentemente respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2009.